

In materia di parchi naturali

Corte costituzionale, 5 ottobre 2011, n. 263

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21, recante "Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali".

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2010 in relazione all'art. 117, comma 2, lettera s della Costituzione. Infatti, tali disposizioni, in quanto ritenute non conformi all'art. 32, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull'intero territorio nazionale, lederebbero la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge regionale, prevede che «la Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394». Tale norma violerebbe le prescrizioni dell'art. 32, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, in quanto stabilisce la soppressione delle aree contigue, senza la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati.

Il comma 2, del medesimo art. 1, prevede che «le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni». Le suindicate disposizioni violerebbero la previsione contenuta nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, consentendo l'attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

A sostegno della presunta illegittimità costituzionale delle norme su richiamate, il ricorrente segnala che una disposizione, analoga a quella da ultimo richiamata, contenuta nell'art. 25, comma

18, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 315 del 2010, nella parte in cui consentiva la caccia nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle aree stesse.

Argomentazioni della Corte:

La Corte nel ritenere fondata la questione di legittimità, così come sollevata, afferma che sicuramente la disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e che pertanto la legislazione regionale è tenuta a conformarsi alla normativa statale di riferimento.

A fronte di tale considerazione, la Corte, quanto al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale oggetto di impugnazione, osserva che tale disposizione non prevedendo, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991, contrasta con la normativa statale.

Analoga considerazione viene svolta in relazione all'art. 1, comma 2, della stessa legge regionale che ammettendo, in modo non dissimile da quanto già stabilito dal citato comma 18 dell'art. 25 della precedente legge reg. n. 29 del 1994, oggetto della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale sul punto, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, contrasta con l'art. 32, comma 3, della legge statale.

Il rilevato contrasto tra le norme regionali e la legislazione statale determina, quindi, l'illegittimità costituzionale delle prime, in quanto esse, come si è precisato, sono lesive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, alla quale deve essere ricondotto, nel suo complesso, l'art. 32 della legge n. 394 del 1991.

Assume, al riguardo, rilievo la considerazione che la disciplina statale delle aree protette – che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione – si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.

Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, può ulteriormente chiarirsi, secondo quanto già precisato dalla Corte con la sentenza n. 315 del 2010, che le norme contenute nella legge n. 394 del 1991, già nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, contenevano principi fondamentali, ai fini dell'esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia.

A seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in

residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Con riguardo alla questione in oggetto, la Regione, pertanto, non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009).

Dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la Corte ha riconosciuto, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di aree naturali protette (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2009).

Decisione della Corte:

La Corte dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 della legge de quo nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta;

b) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.